

Registro dei codici creditori

Scheda informativa per l'assegnazione del numero di codice creditore (numero RCC)

Organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio

I numeri RCC semplificano la fatturazione delle prestazioni con tutti gli assicuratori malattia in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Una volta ottenuto il numero RCC si è dispensati dal dover dimostrare a ogni singolo assicuratore di possedere la necessaria autorizzazione e qualificazione. Il numero RCC deve figurare sulla fattura per il paziente o l'assicuratore.

I numeri RCC sono assegnati a un soggetto giuridico (persona giuridica) per la sede in cui vengono dispensate le prestazioni. Se le prestazioni vengono dispensate in più sedi occorre richiedere un numero RCC separato per ciascuna sede. Se non vi è una sede, occorre richiedere un numero RCC per ciascun Cantone in cui si dispensano prestazioni. Qualsiasi cambiamento del soggetto giuridico o della sede va comunicato immediatamente al Registro dei codici creditori.

Le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio sono autorizzate in qualità di fornitori di prestazioni a carico dell'AOMS (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) se soddisfanno le condizioni secondo l'art. 51 OAMal (ordinanza sull'assicurazione malattie).

Per assegnare il numero RCC abbiamo bisogno dei seguenti documenti o informazioni:

In riferimento all'organizzazione

- Formulario di richiesta
- Autorizzazione cantonale all'esercizio in qualità di organizzazione di cure e d'aiuto a domicilio (se è richiesta l'autorizzazione secondo il diritto cantonale) oppure conferma del Cantone che, in base alla legge cantonale, non si rilascia autorizzazione all'esercizio per le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio.
- Autorizzazione cantonale ad esercitare come organizzazione di cure e d'aiuto a domicilio a carico dell'AOMS secondo l'art. 51 OAMal **oppure** conferma cantonale concernente i «diritti acquisiti secondo il cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal»
- GLN (Global Location Number)
Il GLN a nome dell'organizzazione e l'indirizzo della sede può essere richiesto presso la Fondazione Refdata: www.refdata.ch
- IDI = numero di identificazione delle imprese
I numeri IDI già attribuiti si possono consultare presso l'Ufficio federale di statistica all'indirizzo www.uid.admin.ch. Se ancora non si possiede un numero IDI si potrà richiederlo a un ufficio amministrativo collegato al sistema IDI. Gli uffici amministrativi sono elencati all'indirizzo www.bfs.admin.ch.

Registro dei codici creditori

In riferimento agli infermieri dipendenti **che esercitano la professione sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge sulle professioni sanitarie (LPSan) e soddisfano i criteri secondo l'art. 49 lett. a/b OAMal**

- Autorizzazione cantonale all'esercizio della professione di infermiere
 - secondo l'art. 11 LPSan
oppure
 - autorizzazione riconosciuta in base all'art. 34 cpv. 1 LPSan
oppure
 - conferma cantonale con cui si attesta che, in base alla legge cantonale, non aveva bisogno di una autorizzazione per esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale prima dell'entrata in vigore della LPSan (01.02.2020). Dovrà disporre dell'autorizzazione secondo l'articolo 11 entro al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della LPSan.
- Conferma cantonale che certifica la soddisfazione dei criteri secondo l'art. 49 lett. a/b OAMal **oppure** conferma cantonale concernente i «diritti acquisiti secondo il cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal»
- Se disponibile: attestazione di formazione complementare in consulenza per l'allattamento, attestazione di formazione complementare in consulenza per diabetici, attestazione di abilitazione alla valutazione del fabbisogno di cure psichiatriche emessa dal Segretariato di controllo e conferma di santésuisse (www.bedarf-psychiatrie-schweiz.ch)
- GLN personale
Il GLN può essere richiesto presso la Fondazione Refdata: www.refdata.ch

In riferimento agli infermieri dipendenti che esercitano la professione non sotto la propria responsabilità professionale secondo della LPSan, ma che possiedono un'attestazione di formazione complementare in consulenza per l'allattamento, in consulenza per diabetici o alla valutazione del fabbisogno di cure psichiatriche

- Attestazione di una formazione complementare. Almeno una di queste deve **obbligatoriamente** essere stata conseguita e presentata: attestazione di formazione complementare in consulenza per l'allattamento, attestazione di formazione complementare in consulenza per diabetici, attestazione di abilitazione alla valutazione del fabbisogno di cure psichiatriche emessa dal Segretariato di controllo e conferma di santésuisse (www.bedarf-psychiatrie-schweiz.ch)
- GLN personale
Il GLN può essere richiesto presso la Fondazione Refdata: www.refdata.ch

Per le prestazioni di cura acuta e transitoria (CAT) o prestazioni di struttura diurna o notturna (SDON) occorre richiedere un numero RCC a parte (vedi formulario di richiesta). Il numero RCC o C viene assegnato in base alle seguenti disposizioni:

Registro dei codici creditori

Condizioni Generali di Contratto Registro dei codici creditori (CGC)

Tariffa

I documenti sono disponibili sul sito di santéservices sa alla pagina www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/basi-giuridiche-rcc.

Inviare i documenti a:

santéservices sa, Zahlstellenregister, Bahnhofstrasse 7, 6003 Luzern

Nota:

occorre necessariamente aderire a una convenzione tariffale per potere beneficiare delle prestazioni della convenzione. Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi ai partner della convenzione tariffale.